Ministero della cultura

Roma (vedi intestazione digitale)

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

VA@pec.mite.gov.it

Class: 34.43.01 fasc. SS-PNRR /8.77.2/2021

All. 0

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Società Wind Italy 1 S.r.l. winditaly1@legalmail.it

OGGETTO: [ID: 9273] Progetto per la realizzazione di un impianto eolico di potenza nominale 48 MW da realizzarsi in comune di Manciano (GR), loc. Montauto. Procedimento di VIA - PNIEC.

Proponente: Wind Italy 1 S.r.l.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Richiesta di Integrazioni Mic

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo sabap-si@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP

In riferimento al progetto in argomento,

VISTO quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;

RILEVATO che l'intervento, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma



con potenza complessiva superiore a 30 MW (fattispecie aggiunta dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017)", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. n. 33374 del 07/03/2023, acquisita con prot. SS-PNRR n. 3423 del 09/03/2023, la procedibilità della suddetta istanza e la pubblicazione sulla piattaforma web dedicata degli elaborati progettuale e dell'Avviso al pubblico;

VISTI gli elaborati pubblicati sulla piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al seguente indirizzo:

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9435/13849.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4493-P del 27/03/2023, la Soprintendenza speciale per il PNRR ha chiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, ed ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni endoprocedimentali di merito;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con nota endoprocedimentale prot. n. 10452-P del 13/04/2023, acquisita dalla scrivente con prot. 5682-A del 17/04/2023, ha inoltrato richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, con nota endoprocedimentale prot. n. 6027-P del 14/04/2023, acquisita dalla scrivente con prot. 5746-A del 14/04/2023, ha inoltrato richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATO che il Servizio III della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 5888-I del 19/04/2023, ha concordato, per gli aspetti afferenti la tutela del patrimonio storico artistico, con la richieste avanzate dalla Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale;


CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 6692-I del 03/05/2023, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi ai fini dell'espressione del contributo istruttorio di competenza e sentite le Soprintendenze competenti ha fornito indicazioni in merito alla documentazione da richiedere;

CONSIDERATO che il progetto prevede l'installazione di 8 aerogeneratori da 6,0 MW di potenza nominale, per una potenza complessiva di 48 MW, di altezza complessiva pari a 200 mt (altezza al mozzo 115 mt, diametro del rotore 170 mt) e la realizzazione delle relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Manciano (GR) in località "Montauto". Il cavidotto interrato RTN si sviluppa per circa 11,4 km lungo le piste di nuova realizzazione interne al parco eolico e tratti di viabilità esistente (SP 67 e Strada Ponte dell'Abbadia) e termina in località Maccabove dove si prevede di realizzare la cabina di smistamento. Tale cabina sarà collegata alla nuova sezione 36 kV di futura realizzazione situata all'interno della Stazione Elettrica (SE) della RTN che verrà inserita in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Montalto - Suvereto" mediante un cavidotto interrato 36 kV di lunghezza pari a circa 400 m. Il tratto di cavidotto che attraversa





la Strada Ponte dell'Abbadia risulta essere realizzato utilizzando la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata, pertanto senza introdurre modifiche morfologiche ed idrologiche ed alterazioni dell'aspetto esteriore di luoghi.



Localizzazione del progetto identificato con ID 9273 nel quadro della pianificazione paesaggistica di Toscana e Lazio

CONSIDERATO che, con riferimento ai contenuti del PIT/PPR (Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale) della Regione Toscana, l'area di intervento ricade nell'Ambito di paesaggio n.20, Bassa Maremma e ripiani tufacei, e che per la verifica di coerenza rispetto agli specifici obiettivi del piano l'area ricade:

- Invariante strutturale II,"I caratteri ecosistemici del paesaggio", nodo degli agroecosistemi;
- Invariante strutturale IV "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali", morfotipo 05 dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale.


CONSIDERATO che il progettato impianto è confinante con l'area del Parco Naturalistico Archeologico di Vulci, istituito con Convenzione Stato/Enti locali rep. 690 del 12.07.1999 e tutelata ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 26.07.1951 e ai sensi della L. 1497/1939 (D.M. 22.05.1985), con altre aree vincolate ai sensi della Parte III art. 136 del D.lgs. 42/2004, e con la Riserva Naturale Provinciale di Montauto;

CONSIDERATO che l'area su cui è prevista la realizzazione dell'impianto, della SSEU e delle strutture di connessione **ricade tra le aree non idonee**, perimetrate ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 11/2011,



Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia e della Delibera Consiglio Regionale Toscana 26 ottobre 2011, n.68, Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'art.7 della L.R. 11/2011;

CONSIDERATO che, con particolare riguardo al territorio della confinante Regione Lazio, si registra un elevato numero di impianti da FER già realizzati o in fase di autorizzazione, e dunque si evidenzia la necessità di porre particolare attenzione nella valutazione degli impatti cumulativi con gli altri impianti, che nell'elaborato 2799_5186_MAN_SIA_R04_Rev0, "Valutazione degli impatti cumulativi" sono semplicemente elencati senza lo sviluppo di specifiche analisi valutative;



L'impianto identificato con ID 9273e gli impianti fotovoltaici ed eolici realizzati e in progetto entro i buffer di 3, 10 e 20km

CONSIDERATO che nella relazione paesaggistica, (elaborato 2799_5186_MAN_SIA_R03_Rev0) da pag. 47 viene sviluppato il paragrafo titolato MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA, in cui si ripercorre l'impianto prescrittivo del PIT-PPR Toscana, e dopo aver descritto gli obiettivi di qualità del Pianò, si dichiara genericamente che il progetto non interferisce con i beni paesaggistici e con il patrimonio culturale, in apparente contraddizione con quanto viene analiticamente rilevato nell'elaborato 2799_5186_MAN_SIA_R03_T03_Rev0 "Intervisibilità teorica ed eccezionalità paesaggistiche";

CONSIDERATO che con riferimento ai contenuti del PIT/PPR (Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale) della Regione Toscana, l'elaborato 8B "Disciplina dei Beni Paesaggistici





(artt. 134 e 157 del Codice) al Capo I – Beni Paesaggistici l'art.1, definisce l' oggetto della disciplina, tra cui gli "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) e dell'art. 136 del Codice; tra cui "le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze", e le "aree tutelate per legge" ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice, e che all'art. 11 "I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi" definisce gli Obiettivi, le Direttive e le Prescrizioni ed in particolare:

- a Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammessi: (...)
- gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come riconosciuti dal Piano;
- l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali;
- **b** Nei territori di protezione esterna non sono ammessi:
- gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che possano interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed eco sistemici con l'area protetta;
- gli interventi di trasformazione che interferiscano negativamente con le visuali da e verso le aree protette;


CONSIDERATO che nello stesso elaborato 8B, con riferimento all' Articolo 15 - Le zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. m del Codice) il punto 15.3. prescrive:

a – Non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici ed edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.

CONSIDERATO che nell'elaborato 2799_5186_MAN_SIA_R04_Rev0 "Valutazione degli impatti cumulativi, viene considerato un buffer pari a 10km che rappresenta, ai sensi del D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Allegato 4, 3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio", il buffer esclusivamente ricognitorio per l'individuazione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, pari a 50 volte l'altezza complessiva del singolo aerogeneratore, che tuttavia non è sufficiente alla valutazione dell'impatto visivo, così come ampiamente stabilito in letteratura scientifica e riportato, da ultimo, nelle "Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici, Regione Toscana, Direzione Generale della Presidenza, Area di Coordinamento Attività Legislative, Giuridiche e Istituzionali, Settore Valutazione di Impatto Ambientale - Opere pubbliche di interesse strategico, 2004", disponibili sul sito istituzionale della Regione Toscana con aggiornamento al 08.02.2013, che definiscono l'AIVAT - area di impatto visivo assoluto teorico – come un'area circolare di raggio pari alla massima distanza da cui l'impianto eolico risulta teoricamente visibile nelle migliori condizioni atmosferiche, secondo la sensibilità dell'occhio umano e le condizioni geografiche.







Zona di influenza visiva di un impianto eolico, distanze da considerare, (elaborazione di S.Guarini, Politecnico di Torino, basata su Newcastle University, 2002), schema tratto da Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio, Contratto di ricerca tra Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST), Politecnico e Università di Torino, e Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte del 15 settembre 2012 "I beni paesaggistici. Riconoscimento dei valori scenico-percettivi"; rapporto di ricerca, maggio 2014, pag. 36.

CONSIDERATO che l'area di progetto, non solo si inserisce in un comprensorio di estrema rilevanza archeologica, connotato da una densità e da un tessuto di insediamenti di notevole importanza che trova nel sito etrusco di Vulci la sua testimonianza più monumentale, ma si colloca nell'immediata prossimità di quest'ultimo, come meglio dettagliato anche in riferimento agli aspetti diacronici e topografici della frequentazione antropica nel parere della SABAP VT-EM e, inoltre, riportato nel documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico prodotto dal Proponente ai sensi del c. 1, dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, che individua nelle zone di intervento un livello di rischio archeologico relativo di livello medio e alto;

RAVVISATA, pertanto, la necessità da parte di questo Ministero di valutare ulteriori approfondimenti progettuali al fine di consentire alla scrivente di formulare una compiuta valutazione dell'impatto del progettato impianto sul patrimonio culturale, se ne trasmettono di seguito i contenuti al MASE, come previsto dal D. Lgs. 152/2006, art. 24, ed esaminata la documentazione di progetto, **si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa**:

Sotto il profilo della tutela paesaggistica

1) verifica dell'intervento rispetto agli obiettivi dell'Allegato 1b del PIT-PPR - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici — Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio, in applicazione e approfondimento delle disposizioni del D.M 10 settembre 2010 - Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (G.U. 219 del 18/09/2010) costituente parte integrante del PIT-PPR, e più in dettaglio rispetto all'inclusione tra le aree non idonee, perimetrate ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 11/2011, Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia e della Delibera Consiglio Regionale Toscana 26 ottobre 2011, n.68, Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'art.7 della L.R. 11/2011;







- 2) approfondimento della analisi per la verifica di coerenza con gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni del PIT/PPR (Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale) della Regione Toscana, in particolare rispetto a:
- Invariante strutturale II,"I caratteri ecosistemici del paesaggio", nodo degli agroecosistemi;
- Invariante strutturale IV "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali", morfotipo 05 dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale.
- 3) verifica analitica dell'impatto visivo del progetto, attraverso l'elaborazione di strumenti come le Mappe di intervisibilità teorica (MIT), le Mappe di visibilità dai punti di osservazione (MVPO) e le fotosimulazioni da ulteriori punti di vista situati in prossimità dei centri minori nel territorio di Manciano, dagli abitati di Manciano e Pitigliano, dalla Strada Provinciale 107 dell'Abbadia e dalla Strada Provinciale 67 di Campigliola, su cui si attesta (a est) la Riserva Naturale di Montauto, da cui i 4 aerogeneratori più orientali distano dai 200 ai 400 mt, dall'abitato protostorico di Scarceta (Manciano e la necropoli di Poggio Buco -Pitigliano), nonché dalla Rocca di Montauto o in prossimità di essa. L'analisi dovrà essere sviluppata considerando un'area di impatto visivo assoluto teorico (AIVAT) con raggio pari almeno a 20km. Le fotosimulazioni devono essere realizzate su immagini reali ad alta definizione, in riferimento a punti di vista significativi, e soprattutto su immagini realizzate in piena visibilità e con cielo terso (assenza di nuvole, nebbia, ecc.), in quanto il colore bianco delle nuvole in sostanza determina un annullamento della visibilità delle torri eoliche. I coni visivi delle riprese fotografiche devono consentire la valutazione dell'impatto paesaggistico, con angolo di ripresa sufficientemente ampio, ma anche la valutazione dell'impatto visivo-percettivo, con angolo di ripresa prossimo all'angolo azimutale caratteristico dell'occhio umano, assunto pari a 50°, ovvero pari alla metà dell'ampiezza dell'angolo visivo medio dell'occhio umano (considerato pari a 100° con visione di tipo statico). I coni visivi di ciascuna ripresa dovranno essere rigorosamente riportati in planimetria, alla scala opportuna, per una realistica verifica della porzione di campo visivo azimutale occupato da più aerogeneratori in sequenza, che dovrà naturalmente corrispondere alla porzione occupata in ciascuna ripresa fotografica. Le nuove fotosimulazioni dovranno evidenziare il cromatismo così come indicato nella relazione progettuale: "la segnalazione diurna verrà garantita da una verniciatura della parte estrema delle pale con tre bande di colore rosso ciascuna di 6 m";
- 4) Verifica analitica degli impatti cumulativi del progetto in esame, considerando la covisibilità con altri impianti esistenti e in fase di autorizzazione entro un buffer (AVIC) di almeno 20 km, riportando le effettive altezze di progetto, e sviluppando indagini analitiche per la valutazione del livello di impatto e dell'effetto selva. La covisibilità può essere in combinazione, quando diversi impianti sono compresi nell'arco di visione dell'osservatore allo stesso tempo, o in successione, quando l'osservatore deve girarsi per vedere i diversi impianti. Si possono invece avere effetti sequenziali, quando l'osservatore deve muoversi in un altro punto per cogliere i diversi impianti. Un idoneo strumento di analisi è il calcolo dell'Indice di Visione Azimutale, che può essere sviluppato in funzione dei diversi punti di osservazione, ed esprime il livello di occupazione del campo visivo orizzontale in cui sono cumulabili gruppi di aerogeneratori visibili con continuità dalla sinistra alla destra del campo visivo medio dell'occhio umano (considerato pari a 100°con



visione di tipo statico). Due gruppi di aerogeneratori esistenti e/o di progetto si considerano continui, e dunque concorrenti alla definizione dell'ampiezza del campo visivo occupato dagli aerogeneratori, quando l'angolo azimutale di visione libera tra due gruppi contigui sia minore dell'angolo azimutale caratteristico dell'occhio umano, assunto pari a 50°;

5) approfondimenti progettuali, attraverso tavole grafiche, riguardanti le dimensioni della cabina smistamento del sistema connessione RTN con antenna (altezza ed estensione);

Sotto il profilo della tutela archeologica

6) Per quanto attiene alle valutazioni espresse dalla SABAP SI, è necessario rammentare che la medesima, nel riscontrare con nota prot. n. 5814 del 01.03.2023 l'autonoma comunicazione del Proponente pervenuta in data 23.01.2023, ha informato quest'ultimo dell'esigenza di attivare la successiva fase di verifica preventiva dell'interesse archeologico, previa approvazione di un adeguato piano di ricerca, dati i livelli di rischio archeologico relativo individuati nella Relazione archeologica. Nel parere prot. n. 10452 l'Ufficio territoriale richiede, dunque, specifiche integrazioni documentali (punti nn. 1-7) e "conferma la richiesta dell'esecuzione di una serie di saggi preventivi a campione, a cura di un archeologo professionista qualificato ai sensi del DM 20 maggio 2019, n. 244, sulla base di un piano indagini da sottoporre a questa Soprintendenza" (punto n. 8).

Ciò richiamato, preme sottolineare che la richiesta da parte della SABAP SI (nota prot. n. 5814) di acquisire un dettagliato piano delle indagini archeologiche, ha fatto seguito a un'istanza presentata ai sensi del combinato disposto dagli art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 23, c. 1, let. g-ter) del D.Lgs. n. 152/2006, prima che le modifiche normative introdotte dall'art. 19, c. 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 intervenissero sui tempi di attivazione e conclusione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'ambito del procedimento di VIA.

Tenuto conto delle criticità e degli elementi di incompatibilità con la tutela del patrimonio archeologico nella sua componente contestuale evidenziati dalla SABAP VT-EM, accertato per le vie brevi che non è stato approvato né presentato il piano delle indagini per le aree di competenza della SABAP SI, reputato opportuno evitare un eventuale aggravio del procedimento, si ritiene utile sospendere le attività inerenti alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, nelle more della trasmissione delle integrazioni documentali richieste ai punti nn. 1-7 della nota prot. n. 10452 del 13.04.2023 della SABAP-SI, comprese dunque le fotosimulazioni relative all'intervisibilità dell'impianto con l'abitato protostorico di Scarceta (Manciano) e la necropoli di Poggio Buco (Pitigliano) di cui al punto 3 della presente nota e delle conseguenti valutazioni.

Il Responsabile del Procedimento U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri (

(tel. 06/6723.4831 – francesco.eleuteri@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Servizio V

(Arch. Rocco Rosgrio TRAMUTOLA)

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(*) Rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.



8 di 8